

PROROGA TERMINE INVIO DATI SPESE SANITARIE

Studio Associato Trombetta Teruggia

L'art.3 comma 3 del D.Lgs. 175/2014 prevede che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- i policlinici universitari;
- le farmacie, pubbliche e private;
- i presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- le strutture sanitarie autorizzate ma non accreditate al S.S.N. (Legge di stabilità 2016),

comunicano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2016.

Per effetto del decreto del Mef 1° Settembre 2016 sono altresì tenuti a comunicare i dati al sistema tessera sanitaria gli iscritti agli albi professionali:

- degli psicologi, di cui alla Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- degli infermieri, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
- delle ostetriche/i, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
- dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46;
- le parafarmacie (esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della Salute del 15 luglio 2004).

Anche i medici veterinari sono tenuti all'invio dei dati in relazione alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 289/2001 (**animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva**).

LA PROROGA DEI TERMINI

Il termine per l'invio dei dati delle spese sanitarie da parte dei professionisti del settore slitta dal 31 gennaio al 9 febbraio questo per tenere conto delle esigenze manifestate dai nuovi soggetti sopra richiamati e tenuti per il primo anno alla trasmissione dei dati e della necessità di assicurare l'invio di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Studio Associato Trombetta Teruggia

L'OPPOSIZIONE ALL'INVIO DEI DATI

Il contribuente che vuole opporsi alla messa a disposizione dei dati a favore dell'Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata può farlo oltre che mediante comunicazione diretta all'Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2017, termine ormai spirato, direttamente sul portale del Sistema Tessera Sanitaria.

L'opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

L'assistito può consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprime la propria opposizione all'invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa e il relativo rimborso non siano resi disponibili all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Prima delle nuove disposizioni introdotte dal sopra citato provvedimento l'opposizione poteva essere effettuata, per le spese sostenute nel 2016, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo.

Viene disposto, di conseguenza, che il Sistema Tessera Sanitaria a partire dal 10 marzo 2017 metta a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l'opposizione da parte degli assistiti.